

prima di spirare la presente gabella.
Da oltre i suddetti gabellanti al principio
della gabella cioè: a primo Settembre
1708 faranno misurare le ferre salde dei
detti cespiti adatti al pascolo di animali
e ne faranno consegna ai fittuarii
che dovranno sempre lasciarle salde e
coperte a disa, e faranno avere secondo che
esisteranno in detti cespiti, dovendole
dell'ugual modo consegnare.

Articolo VII

Nel caso dell'affitto fatti gli annunci
che occorreranno farsi nelle case rurali,
feudi, corsi d'acqua, ed altro in esse
stabilito o cespiti aggregati esistenti
saranno a peso dei detti gabellanti soli
dati che dovranno farli eseguire senza
ritardo e misura del bisogno, secondo
l'arte sicilia, e con la debita esattezza.
I ripari nei termini di legge saranno a
carico dei Sigg. gabellanti. Dove però tali
ripari saranno derivati od accresciuti
per causa e colpa dei gabellanti soli
dati in tal caso i ripari suddetti saranno
a carico di essi gabellanti.

Articolo VIII

Ogni qualvolta i Signori gabellanti vorran
no destinare loro persone per visitare
detti corpi gabellati e queste provenieno
che essi gabellanti non abbiano eseguito
a seconda del bisogno, e maestrevolmente
gli occorri necessari come sopra in tal
caso sarà lecito ai Sigg. gabellanti di propria
autorità e senza bisogno di alcuno proce-
dimento od ingiunzione giudiziaria, ma
fatta soltanto un'intima per presenzia
re, ai fittuarii e non ostante qualsiasi
raglia risposta o contrasto fatti a spese
dei Sigg. fittuarii, caricando le spese rela-
tive sul conto di gabella che farà parte del
l'estaglia. Anche al primo pagamen-
to immediato si estinguerà prima la detta
spesa ed il di più andrà a conto della
estaglia, e questo in esecuzione del presente
patto senza bisogno di ulteriori consenso
delle parti.

Articolo IX

Nel caso in cui si verificerà nel corso del
l'affitto qualche spesa da doverli esegui-
re dai Sigg. gabellanti sono obbligati

N. Spina